

Nuova metodica per il rilascio delle autorizzazioni generali per l'installazione e l'esercizio delle stazioni ripetitrici adibite al servizio di radioamatore

Il richiedente, e nel caso delle associazioni radioamatoriali legalmente costituite il rappresentante pro tempore, deve inoltrare al Ministero delle Comunicazioni una richiesta firmata con allegata la scheda tecnica dell'impianto che intende attivare, secondo lo schema di seguito riportato. Dovrà allegare, inoltre, una mappa contenente la reale copertura del sistema (sono già sufficienti le schermate dei comuni software di gestione tratte - coperture ponti radio).

L'organo competente, verificherà le dichiarazioni del richiedente confrontandole con quelle in suo possesso, al fine di determinare la possibilità di autorizzare o meno l'impianto con le caratteristiche indicate.

Tale verifica seguirà i seguenti parametri:

- Assenza di impianti analoghi sulla stessa zona e sulla stessa frequenza del richiedente o comunque nell'area di copertura dell'impianto.
- Che le frequenze scelte rispecchiano gli accordi internazionali secondo la suddivisione delle varie classi di modulazione riconosciuti da tutte le associazioni.
- Che siano rispettati i criteri tecnici previsti dall'art. 10 Allegato 26 del codice delle comunicazioni elettroniche.
- Che siano rispettati i valori di compatibilità descritti nell'allegato tecnico.

Il Ministero delle Comunicazioni rilascia al richiedente o al rappresentante pro tempore, un'autorizzazione generale provvisoria, valida 60 gg, come indicato al capo 2 Art.25 del DLG 259 1° agosto 2003;

entro tale periodo, l'autorizzazione può essere revocata o sospesa dal Ministero delle Comunicazioni qualora si presentino ragioni ostative quali, l'accertamento di disturbi prodotti dall'impianto in prova e a seguito di denuncia di interferenze presentata da Associazioni, Enti pubblici, cittadini ai sensi del DGL 259 1° agosto 2003 Art.32 Comma 2,3 e 4 entro 90 gg dall'autorizzazione provvisoria.

Trascorso il periodo indicato in assenza di comunicazioni da parte del Ministero delle Comunicazioni, l'autorizzazione si deve intendere accolta, secondo quanto prevedono le norme sul silenzio assenso.

L'autorizzazione avrà durata di 5 anni, a parziale modifica di quanto differentemente disciplinato nel DGL 259 1° agosto 2003 , Capo II, Art.25 Comma 6.

Il richiedente o l'intestatario dell'autorizzazione, interessato al suo rinnovo, dovrà presentare una richiesta in carta semplice contenente i dati anagrafici ed il nominativo dell'impianto per il quale intenda presentare istanza.

Tale richiesta dovrà essere inviata al Ministero delle Comunicazioni almeno 60 giorni prima della sua scadenza naturale ai sensi del DGL 259 1° agosto 2003, Capo II, art.25 Comma 6 e 7.

Nel caso di contenzioso fra il Ministero delle Comunicazioni ed il richiedente, verranno applicate le norme che disciplinano i ricorsi contro provvedimenti e gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione.

Nelle more della variazione al regolamento, vengono inseriti i seguenti punti:

- a) Rimangono in vigore tutte le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate, sarà compito del gruppo di lavoro delle associazioni l'analisi congiunta dei propri censimenti delle stazioni ripetitrici, la verifica di ciascuna autorizzazione, l'eventuale armonizzazione di quelle che si sovrappongono, non più in funzione o dimesse. Per armonizzare e censire anche gli impianti di soggetti privati e nel caso di problemi tecnici tra stazioni automatiche gestite da privati e quelle gestite da associazioni, avrà diritto di proseguire sulle frequenze rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni (salvo diverso accordo tra le parti) il soggetto indifferentemente se privato o associazione che tra i due detiene l'autorizzazione ministeriale più anziana.
Terminata questa fase di censimento, analisi ed armonizzazione per rendere possibile la creazione da parte del Ministero delle Comunicazioni del nuovo elenco nazionale dei sistemi amatoriali con un unico formato stabilito congiuntamente dal gruppo di lavoro delle associazioni anche per le autorizzazioni delle stazioni ripetitrici in essere sarà necessaria la compilazione della scheda di copertura tramite software apposito che generi previsioni di campo sul territorio in formato internazionalmente compatibile.
Il tempo per l'invio della documentazione non dovrà superare mesi 12.
- b) Il richiedente, oltre alla dichiarazione firmata, presenterà le schede in formato telematico, al fine di agevolare il Ministero delle Comunicazioni per la informatizzazione delle procedure.
- c) Distinzione tra le autorizzazioni dei sistemi automatici classici fonia e dati e nuovi tipi e sistemi di sperimentazioni. Premessa la diversità dei sistemi, sarà compito del gruppo di lavoro delle Associazioni di redigere un regolamento che soddisfi le esigenze dei nuovi sperimentatori o delle sperimentazioni non contemplate nel presente regolamento.
- d) Il Ministero delle Comunicazioni si impegna a rilasciare nuove autorizzazioni solo dopo quanto indicato nel punto a.
- e) Nel rilasciare le nuove autorizzazioni dovrà essere considerata la priorità cronologica agli impianti autorizzati precedentemente rispetto ad altri, nel caso di impianti operanti sulla stessa frequenza o su zone attigue sarà autorizzato quello con autorizzazione cronologicamente precedente.

- f) Eventuali variazioni delle allocazioni internazionali, comporteranno la verifica con il Piano Nazionale di Ripartizione Frequenze, se compatibili dovrà esserci una precisa indicazione di passaggio mantenendo lo stesso nominativo e la stessa allocazione numerica radioamatoriale.

Dal momento che vi è difformità tra frequenze assegnate in Europa e frequenze assegnate in Italia, potranno essere inserite precise eccezioni (in relazione alle frequenze da utilizzare) secondo una richiesta motivata e tecnicamente valida per quanto riguarda i ripetitori fonia. analogici / digitali.

Queste eccezioni verranno, di volta in volta, discusse dai rappresentanti del gruppo di lavoro delle associazioni che si costituiranno in Comitato Tecnico con la presenza di due tecnici specifici (per il campo di applicazione).

Al fine di costituire un'archivio informatico contenente le informazioni tecniche necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta, il Ministero delle Comunicazioni ed il gruppo di lavoro delle associazioni si doteranno di software che determini e conservi i dati inseriti in formato internazionalmente compatibile. Il richiedente di una autorizzazione dovrà fornire oltre alla documentazione cartacea relativamente a quanto disposto dal presente regolamento , anche i dati su supporto elettronico utilizzando un qualsiasi software che generi files internazionalmente compatibili.

Nel caso in cui tali dati non risultino gestibili da parte del Ministero delle Comunicazioni per sopravvenuti problemi tecnici, sarà compito dello Stesso, con i propri mezzi, supplire a tale carenza inserendo autonomamente i dati elettronici mancanti reperendoli dalla scheda tecnica cartacea.

La gestione, la conservazione, l'utilizzo dei dati e' soggetto alla normativa sulla privacy, pertanto sarà compito del Ministero delle Comunicazioni nel caso fosse anche ad essa richiesto l'espletamento dei parametri richiesti.